



Disegno di legge C. 889, di conversione in legge del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

**Memoria Rete Professioni Tecniche
PROPOSTE DI EMENDAMENTI**

**VI Comm.ne Finanze
Camera dei Deputati**

Roma, marzo 2023

RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA TECNICA E SCIENTIFICA

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

**FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI
FISICI**

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI
FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

EMENDAMENTI

A.C. n. _____

Conversione in legge del Decreto Legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*.

All'art. 1 sono apportate le seguenti modificazioni:

1. il comma 1, lettera a), è modificato come segue, aggiungendo in calce il seguente periodo: *“Il presente comma non si applica agli enti previdenziali di diritto privato di cui all'allegato “A” al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.*

All'art. 2 sono apportate le seguenti modificazioni:

2. Il comma 1 è modificato come segue: le parole *“a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto”* sono sostituite dalle parole *“a decorrere dal 30 settembre 2023 e purché i relativi lavori siano conclusi entro il 30 settembre 2024”*.

3. Il comma 2 è modificato come segue: le parole *“in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto”* sono abrogate e sostituite dalle parole *“entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto”*.

4. Dopo la lettera c) del comma 2 sono inserite le seguenti lettere:

“d) per gli interventi effettuati dai soggetti all'art. 119, comma 9, lettera c) del citato decreto-legge n. 34 del 2020 assegnati con gare ad evidenza pubblica sia presente la proposta di aggiudicazione.

e) per gli interventi effettuati in regime di edilizia libera i termini di inizio dei lavori saranno attestati da dichiarazione asseverata di professionista tecnico iscritto all'albo o da altra idonea documentazione”.

5. Dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

2 bis. Le previsioni di cui al comma 2 che precede sono in ogni caso applicabili agli interventi effettuati da tutti i soggetti previsti dal comma 9 dell'art. 119 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e possono riguardare edifici di proprietà pubblica, edifici unifamiliari o unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno. Sono considerate comunque tempestive, ai fini del presente decreto, le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) o le comunicazioni di inizio lavori asseverate (CILA) depositate entro i sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto”.

6. Dopo il comma 2 bis è inserito il seguente comma:

2 ter. L' art. 119 comma 8-ter del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ultimo periodo è abrogato e sostituito dal presente: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui all'art. 119 comma 9 lettera d-bis) la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento".

7. Dopo il comma 2 ter è inserito il seguente comma:

2 quater. Dopo la lettera b) del comma 10 bis dell'art. 119 del decreto legge 34 del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la seguente lettera: c) attivino sul territorio forme di ricettività diffusa e di c.d. housing in ogni caso con finalità sociali e/o culturali non solo nell'ottica di ospitalità di categorie disagiate, ma anche nell'intento di rigenerazione urbana e di rilancio socio-economico del territorio, nonché di recupero e valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente abbandonato e/o inutilizzato

8. Dopo il comma 2 quater è inserito il seguente comma:

2 quinquies. Per la completa attuazione delle gare ad evidenza pubbliche aggiudicate alla data di entrata in vigore del decreto dai soggetti all'art. 119, comma 9, lettera c) del citato decreto-legge n. 34 del 2020, all'art. 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, l'ultimo periodo è abrogato e sostituito come segue: "Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023".

9. Dopo il comma 2 quinquies è aggiunto il seguente comma:

2 sexies: le parole "31 marzo 2023" di cui al comma 8 bis dell'art.119 del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 sono sostituite dalle parole "30 giugno 2023".

9.bis. Il comma 3 è abrogato

10. il comma 4 è abrogato e sostituito come segue:

"4. le disposizioni di cui all'art. 14, commi 2-ter, 2-sexies e 3.1, e dell'art. 16, commi 1-quinques, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, del citato

decreto-legge n. 63 del 2013, sono applicabili solo ai beneficiari con un reddito lordo annuo non superiore ad €. 85.000,00”.

11. Dopo l’art. 2 è inserito il seguente articolo:

Art. 2 bis. Disposizioni volte ad ottimizzare la gestione dell’esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020.

1. Dopo il comma 6 ter dell’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 è inserito il seguente comma: “6 quater. Ferma la disciplina della responsabilità di cui ai commi che precedono, in relazione agli interventi di cui all’articolo 121, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in deroga all’art. 121, comma 1, lett. b) del medesimo decreto legge, è consentito il libero esercizio delle cessioni ivi previste, senza limitazioni numeriche o soggettive purché le citate cessioni siano riferite a crediti già maturati all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto legge”.

2. Gli enti previdenziali di diritto privato di cui al Decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 possono procedere all’acquisto dei crediti maturati da parte dei professionisti iscritti ai relativi albi professionali ai sensi dell’art. 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

3. La gestione organizzativo - finanziaria - contabile delle opzioni di cui all’art. 121 comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020 non può prevedere oneri procedurali o documentali ulteriori rispetto a quelli direttamente ed esplicitamente previsti dalla legge.

4. l’art. 9, comma 4 ter, del Decreto Legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazioni dalla L. 13 gennaio 2023, n. 6 è modificato come segue: dopo le parole “e degli altri soggetti abilitati all’esercizio del credito in Italia”, sono inserite le parole “e dei professionisti di cui all’art. 119, comma 13, lett. b) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Relazione illustrativa

1. La necessità di tutelare minimamente la fiducia della collettività nel Governo e nel Parlamento impone di inserire un “periodo ponte” ragionevolmente esteso in modo da consentire ai soggetti legittimati ed interessati di gestire la fase di avvio delle attività di efficientamento degli immobili con un orizzonte certo. La previsione viene accompagnata dalla necessità di una conclusione certa dei lavori (30 settembre 2024).

2. Si ritiene maggiormente chiara e foriera di minori problematiche interpretative la formulazione proposta.

3. La proposta di modifica del comma 2 è finalizzata a consentire una gestione meno problematica dell’entrata in vigore delle nuove regolamentazioni.

4. L’inserimento delle lettere d) ed e) mira a rendere più chiare e meno foriere di contenziosi le decorrenze della nuova regolamentazione.

5. Inserisce l’esclusione degli ex IACP (soggetti citati all’art. 119, comma 9, lettera c) del decreto-legge n. 34 del 2020) dall’applicazione dell’art. 2 comma 1, per gli interventi che siano già stati oggetto di gare ad evidenza pubblica e dove sia presente la proposta di aggiudicazione. Tale

intervento si rende necessaria al fine di evitare il blocco delle procedure amministrative già aggiudicate. Nella situazione attuale per i soli ex IACP si configura una situazione in cui il blocco interviene a posteriore su procedure già assegnate con data certa con le aggiudicazioni, ma dove in molti casi non sono iniziati i lavori perché sono in fase di firma dei contratti o in verifica dei progetti esecutivi e per tale motivo non ci sono nemmeno le CILA all'entrata in vigore del provvedimento. Tale situazione conferma la necessità per gli ex IACP di individuare quale elemento di riferimento alla data di entrata in vigore del decreto non la CILA o l'inizio lavori ma bensì la chiusura della procedura amministrativa di individuazione dei soggetti attuatori che si sostanzia con la "proposta di aggiudicazione" da parte della amministrazione aggiudicatrice.

6. La necessità di valorizzare il patrimonio pubblico e, fra gli altri, le organizzazioni del terzo settore (previste dalla lett. d) bis del comma 9 dell'art. 119) e salvaguardare le unità abitative unifamiliari e di dettarne una disciplina compatibile con le altre tipologie di immobili legittimati a godere del cd. Superbonus richiede la previsione di una disposizione interpretativa ad hoc e di una salvaguardia dei titoli edilizi (SCIA/CILA) già presentati.

7. Dei 7904 Comuni in Italia 5535 sono sotto ai 5000 abitanti ossia il 70,03% delle aree urbane nel nostro paese è un Piccolo Comune e un Borgo di interesse Storico-Sociale: 15 milioni di persone ossia circa un quarto della popolazione vive nei luoghi di origine e di appartenenza della nostra storia, delle nostre tradizioni, della nostra cultura nazionale.

Nel corso degli anni tanti eventi catastrofici hanno funestato questi luoghi e la migrazione verso le grandi città ha colpito il cuore pulsante delle nostre terre, dedite a tutte quelle attività, a quei prodotti e a quelle caratteristiche aventi una capacità di attrazione in ambito turistico-culturale che nessun altro paese al mondo detiene.

Il rilancio, il risanamento, il recupero e lo sviluppo di questi Territori significherebbe non abbandonare all'indigenza buona parte della popolazione italiana che si vedrebbe costretta a trasferirsi nei grandi centri abitati e mettere in difficoltà con questa ulteriore pressione antropica e di richiesta di risorse anche quelle collettività già molto spesso sature.

Per farlo occorre ripartire dalla valorizzazione del patrimonio immobiliare e la razionalizzazione dell'utilizzo degli apparati edili-civili-monumentali in esso contenuti: è vero, quindi, che la sicurezza strutturale e l'efficientamento energetico sono due facce della stessa medaglia indispensabili a questo processo virtuoso e certamente auspicabile, ma fornire agli apparati così riqualificati una funzione al contempo produttiva oltretutto sociale è fondamentale per incidere realmente e fattivamente sulla vita delle comunità.

Si ritiene quindi fondamentale ampliare l'applicabilità del c.d. 110% alla ricettività diffusa sempre di ambito e caratteristica sociale: creare Alberghi Diffusi "Sociali" nei Borghi Storici significa contemporaneamente sia rigenerare il tessuto urbano e ottenere l'eliminazione del patrimonio immobiliare abbandonato (fonte di pericolo e svilimento per la comunità) sia creare una nuova economia locale apportando capacità ricettive e produttive per il Territorio. Poter ospitare a costo zero, successivamente alla riqualificazione energetica e strutturale delle unità alloggiative del Borgo, turisti, giovani studenti, smart worker da tutta Italia e da tutto il mondo, fornendo a pagamento solo i servizi locali, consente di rigenerare completamente il tessuto socio-economico locale creando opportunità di lavoro, valorizzazione del patrimonio culturale locale nonché benessere, ricchezza e rinnovata qualità della vita in Territori che ad oggi pesano sull'economia nazionale e che, invece, ne potrebbero divenire il vero cardine. Combinare, quindi, una precisazione-integrazione alle categorie che manterranno al 110% l'agevolazione della norma del c.d. Superbonus già esistente e combinarla con la vigente legislazione (D.Lgs. 117/2017 [c.d. Codice del Terzo Settore], L. 158/2017 [c.d. Salva Borghi], L. 155/2021 [c.d. Contrasto Incendi], DPCM 20/02/2019 [c.d. Piano Nazionale Mitigazione

Rischio Idrogeologico come modificato poi dal DL 152/2021], significherebbe poter provvedere fattivamente al Rilancio dei Territori Italiani in crisi e depressi e dare nuova linfa e sviluppo a centri nevralgici del nostro paese potenzialmente fonte di nuovo benessere e ricchezza per l'intera collettività italiana.

8. Interviene a rimodulare un aspetto relativo all'attività degli ex IACP che era da più parti (associazioni di categoria, Federcasa, Regioni) stata evidenziata relativa alle scadenze previste ossia 30 giugno 2023 quale data di rilevazione dello stato di avanzamento lavori al 60% e del termine lavori al 31.12.2023. Gli ex IACP, per permettere la realizzazione dei lavori su la parte del loro patrimonio di intera proprietà pubblica, non hanno potuto procedere ad assegnazione diretta alle imprese come per tutti gli altri soggetti previsti dalla normativa, ma hanno dovuto procedere a procedure ad evidenza pubblica. Nella maggior parte dei casi le procedure hanno comportato un iter temporale di 18/24 mesi per giungere all'aggiudicazione, ossia all'individuazione dell'impresa o del raggruppamento d'impresе. Pertanto il riferimento principale è l'aggiudicazione dei lavori (attraverso la proposta di aggiudicazione). La scadenza del 60% al 30 giugno 2023 è incompatibile, con la procedura che gli ex IACP hanno dovuto sostenere e penalizzante rispetto al fatto che per i privati non vi sia tale obbligo. L'individuazione delle procedure di ex IACP concluse con proposta di aggiudicazione all'entrata in vigore del decreto (16 febbraio 2023) cristallizza la situazione e rende perfettamente individuabili e quantificabili gli interventi e la relativa previsione pluriennale pertanto la chiusura lavori non al 31.12.2023 ma al 31.12.2025 non crea situazioni di ulteriore imprevedibilità nelle previsioni di finanza pubblica permettendo un risanamento importantissimo sul piano energetico, strutturale degli edifici del patrimonio pubblico e sulla qualità di vita di tante famiglie italiane in situazione di difficoltà.

9. Si ritiene che una più flessibile previsione temporale, oltre che una più chiara formulazione del testo, come quella proposta, contribuisca significativamente ad ottimizzare la gestione di tale fase

9 bis. Non appare chiaro, nel disposto normativo, quali siano gli interventi diversi da quelli di cui all'art. 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 sicché è agevole prevedere un significativo contenzioso tributario sul punto. Si consideri altresì che molti interventi in essere, favoriti dalla legislazione regionale per il recupero di aree degradate e per ridurre il consumo del suolo, hanno avviato richieste di progetti per la demolizione e ricostruzione di siti industriali dismessi con programma zione economico finanziaria in considerazione proprio del beneficio previsto dall'art. art. 16 - 1septies richiamato nel comma 3 del DL in considerazione (i.e. decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90) . E' agevole prevedere una fase conflittuale con le amministrazioni regionali che, su tale base normativa, hanno avviato importanti operazioni di tutela, valorizzazione miglioramento del territorio in esecuzione degli interessi pubblici alle stesse costituzionalmente riservati. Da ciò la richiesta di abrogazione.

10. La **detrazione fiscale per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio** è stata **introdotta** dall'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che aveva previsto, per le spese sostenute nel periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio **1998** e in quello successivo, una detrazione pari al 41 per cento delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001, una detrazione pari al 36 per cento.

Nel corso del tempo ha subito un'evoluzione che, tenendo in debito conto il principio costituzionale di cui agli artt. 3 e 53, il legislatore ha previsto con la legge di stabilità per il 2016 per gli interventi

di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, le cui spese sono state sostenute nel 2016, la **possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area** (ovvero pensionati, lavoratori dipendenti e autonomi incapienti) **di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori** che hanno effettuato i lavori. Le relative modalità attuative sono state definite con il provvedimento dell'Agenzia delle entrate del 22 marzo 2016: la scelta di cedere il credito deve risultare dalla delibera assembleare che approva gli interventi oppure può essere comunicata al condominio che la inoltra ai fornitori. I fornitori, a loro volta, devono comunicare al condominio l'avvenuta accettazione del credito a titolo di pagamento di parte del corrispettivo per i beni ceduti e le attività prestate; il credito potrà essere utilizzato dal soggetto cessionario, in dieci rate annuali, esclusivamente in compensazione di debiti fiscali. Per rendere efficace l'operazione, il condominio è tenuto a trasmettere entro il 31 marzo 2017 un'apposita comunicazione telematica all'Agenzia delle Entrate con il canale Entratel o Fisconline

Il **decreto-legge n. 50 del 2017** (articolo 4-bis) ha esteso **fino al 31 dicembre 2021** la possibilità per i soggetti che si trovano nella **no tax area** (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica. La **detrazione** può essere **ceduta** anche **ad altri soggetti privati**, con la facoltà di **successiva cessione del credito**. Per tali soggetti viene quindi **eliminato il divieto** di cedere il credito ad **istituti di credito e ad intermediari finanziari**.

La **legge di bilancio 2018** dà la **possibilità di cedere il credito** corrispondente alla detrazione ai **fornitori** che hanno effettuato gli interventi **nonché a soggetti privati** (rimanendo esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari), con la facoltà che il credito sia successivamente cedibile, è stata **estesa a tutti gli interventi di riqualificazione energetica**, quindi anche a quelli fatti sulle singole unità immobiliari, non essendo più circoscritta a quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali (articolo 14, comma 2-sexies, del D.L. n. 63 del 2013). Per i **soggetti incapienti** opera la medesima estensione (articolo 14, comma 2-ter), con la possibilità di cedere il credito anche alle banche e agli intermediari finanziari.

Con il D.L. 34-2020 la cessione alle banche e agli intermediari, unitamente allo "sconto in fattura", è stata estesa a tutti i contribuenti, siano esse persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche (ex-IACP) e/o private, con un incremento del beneficio della detrazione fiscale fino al 110% della spesa sostenuta per interventi di efficientamento energetico, miglioramento sismico e/o acquisto di immobili antisismici (anche se quest'ultimo incremento del beneficio è già cessato al 30 giugno 2022).

Da quanto sopra risulta evidente che l'abrogazione tout court disposta dal comma 4 del citato art. 2 del D.L. 11-2023 è palesemente incostituzionale.

Con l'eliminazione della cessione delle detrazioni fiscali, non solo dello sconto fattura, si opera una discriminazione in danno sia ai meno abbienti che alla classe media dei cittadini italiani.

Impedendo di cedere il beneficio fiscale a terzi e potendolo solo "compensare" con i tributi e la tassazione dovuta all'erario pubblico dal beneficiario, per progettare ed eseguire gli interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico del patrimonio edilizio; si opera una discriminazione fra i cittadini, atteso che solo coloro che dispongono di una propria risorsa finanziaria, possono beneficiare del sostegno erariale. Erario che ha la sua fonte di entrata proprio negli stessi cittadini esclusi, de facto dal beneficio che, di contro, dovranno supportare lo STATO anche per il mancato versamento, nel tempo, da parte dei cittadini che, potendo compensare le detrazioni, non saranno tenuti ai versamenti erariali fino all'azzeramento del loro credito per una durata di 5 o 10 anni. La scelta operata dal Governo, con questa norma, si qualifica kafkiana se si considera che sia l'efficientamento energetico che gli interventi antisismici, sono "interessi pubblici forti" di livello costituzionale e, non modificando la norma, lo STATO, e per esso il Governo, viola la

Costituzione in quanto si spoglia della sovranità popolare, acquisita con elezioni democratiche, ed esclude la stragrande maggioranza dei cittadini dagli interessi pubblici sopra citati, favorendo, in loro danno, solo l'aliquota che dispone di risorse finanziarie proprie!

Per le motivazioni suddette si propone di modificare il comma 4 come sopra indicato, assumendo a riferimento il limite massimo dell'applicazione per il "regime forfettario dell'IVA", si consente anche alla stragrande maggioranza dei professionisti di eseguire i su citati interventi sugli immobili in loro possesso per l'espletamento delle loro attività.

11. Al fine di ottimizzare la gestione dell'esercizio delle opzioni di cui all'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge n. 34/2020 appaiono necessarie alcune disposizioni integrative. La necessità di superare e gestire la fase "intermedia" creata dal susseguirsi di interventi normativi significativi sulla materia del superbonus rende necessaria una previsione di superamento, in tempi brevi, del pregresso. Tale risultato, di interesse oggettivamente pubblico, può essere raggiunto solo attraverso il ripristino, pro tempore, dei meccanismi di libera cedibilità.

Nell'ottica di ottimizzare la gestione dei crediti da superbonus e di tutelare i professionisti che abbiamo maturato tale tipologia di crediti appare opportuno, e senza oneri per lo Stato, che le Casse di previdenza e gli enti previdenziali ordinistici in generale possano garantire, come già fanno in altri contesti, la cessione dei crediti da parte dei professionisti che, ordinariamente, non sono finanziariamente in grado di gestire il processo, con evidenti conseguenze.

La previsione del comma 3 mira ad evitare ostacoli e documentazioni inutili e aggiuntivi rispetto alle previsioni di legge. Ciò in ragione del fatto che, in molteplici ipotesi, si sono riscontrate richieste, garanzie, oneri documentali, fotografici, video ecc.. non desumibili dal testo normativo né ad esso riconducibili neppure indirettamente.

La misura di cui al comma 4 mira a consentire anche ai professionisti coinvolti nella ricostruzione di poter usufruire della garanzia SACE prevista dal DL 6/23 (cd. Decreto Aiuti Quater) prevista per le imprese. Ciò consentirebbe anche a questi ultimi di disporre della capacità finanziaria necessaria.